# SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO E AMBIENTE 

San Marino, 30 agosto 2013/1712 d.f.R

Ill.mo Consigliere

Gloria Arcangeloni
e p.c

Ufficio Segreteria Istituzionale

Sedi

Scrivo la presente a nome del Congresso di Stato in risposta ai quesiti posti dai Consiglieri di Movimento Civico R.E.T.E. Elena Tonnini e Gloria Arcangeloni.
Prima di rispondere ai quesiti in oggetto occorre chiarire alcuni aspetti.
L’esportazione di rifiuti prodotti nella Repubblica di San Marino e l'importazione di rifiuti prodotti in territorio italiano sono soggetti a normativa europea (Regolamento CE n. 1013/2006) e a normativa sammarinese (Decreto Delegato n. 44/2012).
Per tali norme i rifiuti prodotti a San Marino possono essere esportati esclusivamente con due specifiche procedure:

1) Procedura autorizzativa, complessa, con tempi lunghi, legata a contratti fra le parti e garanzie bancarie/assicurative; può prevedere sia operazioni di smaltimento che recupero
2) Procedura semplificata, con obbligo comunque di fornire alcune informazioni. Tale procedura è permessa esclusivamente per rifiuti speciali, non pericolosi, inseriti nell'Allegato III e III A del Regolamento CE 1013, cioè I'Elenco Verde. Tale procedura, al contrario della precedente può prevedere solo operazioni di recupero.
Per entrambe le procedure, smaltimento ( $D^{\prime}$ ) e recupero ( $R^{\prime \prime}$ ), sono possibili operazioni intermedie e finali. Nel caso di recupero, vengono definite operazioni finali quelle da R1 a R11, intermedie da R12 a R13.

La possibilità che possano essere importati rifiuti nel territorio sammarinese è legata alla corretta applicazione del Reg. CE n. 1013/2006. In particolare il Titolo IV, Esportazioni dalla Comunità Europea verso Paesi terzi, di tale norma vieta:

1) Importazioni che prevedano operazioni di smaltimento (operazioni classificate $D$ );" Tale divieto si applica a Paesi non appartenenti all'Associazione EFTA, quindi anche alla Repubblica di San Marino.
2) Importazioni che prevedano il recupero (operazioni classificate R) verso Paesi a cui NON si applica la Decisione OCSE in merito ai rifiuti di cui al l'Art. 36, elenco a) $>\mathrm{g}$ ). Quindi per la Repubblica di San Marino è fatto divieto importare tali rifiuti.

## SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO E AMBIENTE

L'unica eccezione prevista dal Regolamento CE a tali divieti è per l'importazione di rifiuti destinati ad operazioni di recupero e inseriti nell'Allegato III e IIIA del Reg. CE 1013, per i quali è possibile applicare la procedura autorizzativa come da Art. 35 (smaltimento verso Paesi EFTA).
Per quanto evidenziato sopra, i rifiuti prodotti in territorio italiano ed eventualmente importati a San Marino, potrebbero essere solo speciali, non pericolosi e in Elenco Verde e dovrebbero utilizzare la procedura autorizzativa. Inoltre le importazioni sarebbero ammesse solo per operazioni di recupero.
La Repubblica di San Marino però, in base agli accordi con la Repubblica Italiana può esciusivamente esportare i propri rifiuti, quindi l'importazione, ammissibile per regolamento CE, non è al momento contemplata e non fattibile.

Ciò premesso, in riferimento ai quesiti posti si riporta quanto riferito dagli Uffici ed Enti competenti:

1. Gli accordi con le Regioni Italiane sono soggetti a modifiche per quanto riguarda i quantitativi e le tipologie di rifiuti destinati alle esportazioni. Si allegano gli accordi in essere.
2. Presso I'UOGA si sono svolti alcuni colloqui verbali con operatori economici sammarinesi, interessati ad importare particolari categorie di rifiuto speciale non pericoloso, appartenenti al cosiddetto "Elenco Verde" del Reg. CE 1013/2006, Le aziende interessate sono tre: Beccari s.r.l., Metal World s.r.I., Novalluminio s.r.I. Le prime due sono già operative nel settore gestione rifiuti. Le tre aziende hanno richiesto la possibilità di importazioni in merito a rifiuti quali rottami di ferro e alluminio e destinati ad operazioni di recupero.
3. E'stata inviata una lettera da parte della Segreteria di Stato al Territorio e Ambiente alle ditte che recentemente hanno presentato tali richieste, cioè Metal World srl e Novalluminio srl; Tale comunicazione evidenzia la necessità di avviare ulteriori verifiche per l'importazioni di rifiuti, oltre a chiarire che al momento non è possibile svolgere tali attività in base agli accordi vigenti con la Repubblica Italiana e le Regioni.
4. Il Dipartimento di Prevenzione, attualmente deputato alla vigilanza sul trasporto dei rifiuti, riferisce che le aziende che operano nella gestione dei rifiuti vengono controllate periodicamente e ad oggi non sono state riscontrate importazioni di rifiuti in territorio sammarinese. Si evidenzia inoltre che tale possibile attività sarebbe classificata "spedizione illegale", come da Art. 2, comma 35 del Reg. 1013/2006, oltre che sanzionata, in riferimento ad operatori sammarinesi, dall'Art. 38, comma 2, lettera d) e dall'Art. 39, comma 4, lettera b) del D.D. 44/2012 Codice Ambientale.
$E^{\prime}$ stata riscontrata da parte di una società che si occupa di gestione di rifiuti ferrosi e non, l'importazione di materie prime secondarie di cui all'art. 17 del Decreto Delegato n.44/2012 ai sensi del Regolamento UE 333/2011 recepito dalla Commissione per la Tutela Ambientale n. 105 del 28/09/2011.
5. Le potenziali importazioni sarebbero riferite esclusivamente a rifiuti destinati a recupero e le Autorizzazioni sarebbero rilasciate ad uno specifico impianto dagli organismi competenti (Collegio Tecnico e/o Commissione Tutela Ambientale), che potranno valutare e autorizzare determinate operazioni R1-R13. Le operazioni di recupero, in particolare la R1, alla quale si riferisce il quesito, non presentano definizioni quali "incenerimento"; tale definizione si trova nella tabella che elenca le operazioni di smaltimento, NON previste per le potenziali importazioni (vedi definizione di inceneritore ${ }^{\text {iii }}$ e rifiuto combustibile da rifiuto ${ }^{\text {iv }}$ ).
6. L'AASS ritiene che l'eventuale importazione dei rifiuti dall'Italia debba essere preceduto da accordi bilaterali con il Ministero dell'Ambiente Italiano, integrati con accordi a cascata di natura regionale; ciò premesso l'AASS ritiene quanto meno che vadano valutati tutti gli aspetti legati alla tipologia del rifiuto, l'ubicazione dell'impianto, la condivisione della cittadinanza, la progettazione industriale, la valutazione di carattere economico; allo stato dell'arte attuale pertanto non sussistono le condizioni per importare rifiuti;

## REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO E AMBIENTE

7. Fermo restando quanto espresso al punto precedente la possibilità di creare economia importando rifiuti va valutata sotto il profilo di gestione industriale dei medesimi. L'AASS è impegnata ad aumentare sensibilmente la quota di differenziata mediante l'estensione del metodo porta a porta e l'intercettazione deí rifiuti organici finalizzata alla produzione di compost nonché ad incanalare i rifiuti speciali non pericolosi secondo percorsi tali da evitare i cassonetti di zona (vedasi Regolamento di gestione dej rifiuti approvato con delibera del CdA n$n^{\circ} 46$ del 23/05/2013). L'implementazione della strategia di "Rifiuti Zero" si colloca in questa prospettiva anche se bisogna effettuare delle distinzioni: L'RSU, cioè i rifiuti cittadini non devono essere confusi con i rifiuti speciali, pericolosi e non, provenienti dalle aziende. Questi ultimi hanno già una altissima percentuale di riciclaggio e recupero, poiché altrimenti il loro smaltimento rappresenterebbe per le aziende private una spesa troppo elevata.
L'importazione di rifiuti non potrà mai avvenire, a nostro avviso, riversando i costi sui cittadini ma essere in grado di generare plusvalenze; diversamente non se ne capirebbe il significato.
8. Le categorie di rifiuti prodotti in territorio sammarinese sono riferite a diversi $C E R^{V}$. $\mathrm{E}^{\prime}$ quindi difficile poter pensare ad impíanti di recupero interni idonei a trattare con operazioni finali (R1R11) tutte le varie tipologie prodotte da nostri operatori (vedi tabelle allegate, riferite alle esportazioni anno 2012 verso Regione Emilia Romagna, Marche, Lombardia). Le importazioni richieste riguardano al contrario specifiche tipologie di rifiuto, che potrebbero essere trattati con operazioni di recupero intermedie/finali.
9. Al momento il Governo non ha intrapreso nessun tipo di processo decisionale né di valutazione preventiva riguardo al tema dell'importazione di rifiuti.
10. Fatto salvo quanto espresso al punto precedente, in territorio sono stati autorizzati vari "impianti" di trattamento rifiuti senza per questo trattare materiali provenienti da importazioni. Tali impianti ricevono rifiuti prodotti da operatori sammarinesi e/o cittadini privati ed eseguono operazioni di trattamento rifiuti con specifiche operazioni di recupero (es: R4, R13) o smaltimento (D15) e spedizione di tali rifiuti verso impianti finali siti in territorio italiano. Si allega un elenco di impianti autorizzati per specifiche operazioni (R/D) e specifici codici di rifiuti (CER).
I quesiti successivi sono stati già trattati nelle argomentazioni precedenti.

SEGRETERLA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE
${ }^{\text {i }}$ OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (qualsiasi operazione diversa dal recupero anche Quando l'operazione hà come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. ~ Allegato A, 0.0. 44/2012)
D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)
D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nel suoli, ecc.)
D 3 InlNioni in profondità (ad es. inlezione dei rifiuti pompa biti in pozzi, in cupole sa line o in faglie geologiche naturali, ecc.)
D 4 lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni olagune, ecc.)
D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricopertíe isolati gli uni dagli altrle dall'ambiente, ecc.)
D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D B Traktamento blologlco non speCificato altrove nel presente alle! (Ja to, che dia origine a compostio a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei
procedimenti indicati da D 1 a $O 12$
D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente aliegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei
procedimenti indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazlone, calcinazione, ecc.)
D 10 Incenerlmento a terra
D 11 Incenerimento in mare ('")
D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera)
D 13 Raggruppamento preliminare prima dl una delle operazioni Indicate da D 1 a D 12 ("*)

- 14 Ricondizionamento prellminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 13

D 15 Deposito preliminare prima dl una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso i I deposito temporaneo, prinla della raccolta, nel luogo in cul i rifluti sono prodotti)
(*) Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.
(**) In mancanza di un altro COdice O appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, Incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazlone, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazloni Indicate da D 1 a 012.
ii
OPERAZIONI DI RECUPERO (qualsiasi operazione il cui principale risultato sía di permettere aì rifiuti di svolgere un ruolo utile sostltuendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzlone o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dellimpianto o nell'economia in generale - (Allegato 8, 0.0. 44/2012)
R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (*)
R 2 Recupero/rígenerazlone dei solventi
R 3 Ricidaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostagglo e altre trasformazioni biologiche) (**)
R 4 Ricidaggio/recupero del metalli e dei composti metallici
R 5 Ricidaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (***)
R 6 Rigenerazione degll addio delle basi
R 7 Recupero del prodotti che servono a ridurre ['inquinamento
R B Recupero dei prodotti provenienti da catalízzatori
R 9 Rigenerazione o altri relmpieghi degll oli
R 10 Trattamento in amblente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R 11 Utilizzazione di rifiutl ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
R 12 Scamblo di rifiuti per sottoporil a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 (****)
R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa dl una delle operazionl indicate da R 1 a R 12 (esduso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo In cul I
rifiuti sono prodotti)
${ }^{(*)}$ Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi) solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

- 0,60 per gil impianti funzionantl e aut orizzati in conformità delia normativa comunitaria applicabile anteriormente al $1^{\circ}$ gennaio 2009, - 0,65 per gli impianti autorizzati dopo if 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica $=(E p-(E f+E I)) /(O, 97 \times(E W+E f)$ dove: $E p=$ energia annua prodotta sotto forma di energla termica o elettrica. Ė calcolata moitiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (Gj/anno); Ef == alimentazione annua di energía nel sistema con combustibili che contribulscono alla produzlone di vapore (GJ/anno) Ew == energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorlfico netto dei rifiuti ( $\mathrm{GJ} / \mathrm{anno}$ ) $\mathrm{El}=$ energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno); 0,97 =fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazionl. La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibill per I'Incenerimento dei rifiuti.
(**) Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.
(***) È compresa la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo e 11 ricidaggio del materiali da costruzione inorganici.
(****) In mancanza di un altro codice $R$ appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso if pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettlzzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazIoni Indicate da R1 a R 11. iii
Gli inceneritorl sono impianti principalmente utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti mediante un processo di combustlone ad alta temperatura (incenerimento) che dà come prodotti finali un effluente gassoso, ceneri e polvert. iv

SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO E AMBIENTE

Il Combustibile solido secondario (CSS) è un çombustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359. Può derivare dal trattamento di frazionl omogenee e opportunamente selezionate di rifiuti urbani, rifiuti industriali, rifiuti commerciali, rifiuti da costruzione e demolizione, fanghi da depurazione delle acque reflue civill e industriali, ecc. La definizione, introdotta dal D. L.vo 3 dicembre 2010, n. 205, ha superato la distinzione tra Combustibile derivato da rifiuti di qualità normale (COR) e Combustibile derivato da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) presente nella D. L.vo 152 del 2006. SI presenta di solito in varie forme, addensate o meno.
v
CER è l'acronimo dl Catalogo Europeo dei Rjfiuti. I codici CER sono delle sequenze numeriche, composte da 6 clfre riunite in copple (es. 030101 scarti di corteccia e sughero), volte ad identificare un rifiuto di norma, in base al processo produttivo da cuí è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo usualmente il processo produttivo. I codicí, in tutto 839, sono inseriti all'interno dell' "Elenco dei rifiuti" istituito daill'Unione Europea con la Decisione 2000/532/Ce, recepita dal 0.0. 44/2012.

Allegati:
-Elenco operatori classificati come "impianti R/D"
-Copia Accordi
-Tipologia CER

## Anagrafe soggetti




## Anagrafe soggetti



| Nome | Tipo | N. Registrazione | COE/ <br> PIVA | Indirizzo | Comune/c |  | Email |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | - Vettore |  |  |  |  |  |  |
|  | Dichiarante rifiuti |  |  |  |  |  |  |
| METAL WORLD srl | Esportatore / |  |  |  |  |  |  |
|  | Notificatore / |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizzatore |  |  |  |  |  |  |
|  | Generatore / |  |  |  |  |  |  |
|  | - Produttore |  |  | Via Prato |  |  |  |
|  | - Impianto di |  | 23327 | delle Valli, | Acquaviva | 0549/911751 | alberto.masiemetalworld.sm |
|  | Recupero / |  |  |  |  |  |  |
|  | Smaltimento |  |  |  |  |  | $\vdots$ |
|  | Importatore / |  |  |  |  |  | ! |
|  | Destinatanio |  |  |  |  |  | ! |
|  | : Vettore |  |  |  |  |  |  |
|  | Dichiarante |  |  |  |  |  | $\square \cdots$ |
|  | rifiuti | SM 6144 |  |  |  |  | : |
|  | Esportatore 1 | DEL. CT n . |  | $\therefore$ : |  |  | , |
|  | Notiricatore / | 193-10/12/2009; |  |  |  |  |  |
| YGHENOS s.r.l. | - Organizzatore <br> - Generatore | $\text { CT п. } 265 \text { - }$ $07 / 12 / 2010$ | SM <br> 06144 | vial <br> Maggio 7 | Faetano | 0549-878140 | i fgnenos@atice.sm |
|  | - Produttore | DEL. CT $n$. |  |  |  |  |  |
|  | Impianto di | -193-10/12/2009; |  |  |  |  |  |
|  | Recupero 1 | CT п. 265 - |  |  |  |  | : |
|  | i Smaltimento | : $07 / 12 / 2010$ |  |  |  |  |  |

## 945.

San Marino, 21 settembre 2000

Accode tra Geverno della Repubblica itabama ed it Goverue axela Repubulica dif San Matho per lo stalimento secondo metodi ecologicamente corratio dei rifut speciall e tei ritul perivolosi prodotti in temitoris sammarinese

Entrata is pigote: 21 giugno 200\%

# ACCORDO TRA <br> il GOVERNO DELLA EEPURBUEA ITABLANA 

ED
IL GOVERFO DELLA REPUBBLICA DI SANMARINO

## PER IO SMALTIMENTO SECONDO METODI ECOLOGICAMENTE CORPETTIDEI RIFIUTI SPECIALI EDET RIFIUTI PERICOLOSI, PRODOTT IN TERRITORIO SAMMARINESE

Il Governo della Repubblica ltaliana ed il Governo deilla Reputblica di San Marino,

Vista la nota prot n. 17298 in data 25 febbraio 1998 a nima del Segretario di Sisto per il Territaris, !'Ambiente a l'Agricoltura delfa Repubbica di San Marino, con la quale si richiede di pervenire ad un'intesa al fine ai thasferire i siffuti specialie e i rifuti pericolosi prodothi nel territorio della pepubbica di San Marino presso impianti nel tertitorio della Repubolica rtaliana, rappresentando, a tal fine, che ie ridotte dimensioni a le caratteristiche del lerritorio della Repubblica dil San Marino nonché l'alta densita abitativa impedisconv di realizzare impianti di smattimento dei rifuti speciali e dei rifuti pericolosi idonei ed adeguali al fabbisogno, e deternimano, di conseguenza, una situazione di eccezionale difficoltà nella gestione dei rifurti;

Visto il prospetto riassuntive ablegato alla nota suddetia, concentente la valutazionc previsionale di massima di produzione di rifuti speciali e di tifutu pericolasi nella Repubblica on San Marino;

Wel rispetio defla nomativa conunitaria vigente in materia;

Visto l'Accordo fal it Govento delia Repubblica Italiana ed il Goveno della Reprbblica di San Matro sulla cuoperazione nel campo defa protezione delf'ambente, frowlo a Roma il 16 marco 1994, con particolare Fifermente all articolo ll, puta 4, e IV;
hatro convenuto quanto segue

## ARTCOLO

Fanto safvo quanto previcio allaricolo 2, è consentifa i'fmporizione e lo


I rifuti speciali e i rifuti pergolosi mportai dalia Repubblica di San Elarino bevono essere softoposki ad attivita bi smaltimento in impiant? autorizati ai senlsi della normativa vigente nella Repubblica Italiana e nel rispetto della stessa.
La Repubblica di San Marino stipula intese can le Region wella Kepubblics italiaga e preterobimente con quelle più vinine al suo teritorto, al Gine di ndurre i moviment dei riffet e coresentire lo smalimento deghi stessi in wo degli ingiant appopteti pui vicin alluogo al prodntione, in atcurione de principin conmintario de prossimita.

## ARTECOLO2

ET vielata impotazione nel teritorio della Repubblica itahiana tef rifiuti prodote mel tamtorio delfa Reproblica di San Marinc conterentis PCB
 tronometidiclarodiferilmetano, monometidutomodifemimetano, fonchè



## ARTCOLOK

 dei rîtutit pricolosi prodotid nel teritanio aelia Repubbuca di San Marno sobo soggete alle.procedure stablite qate vigeni nombatye comunitaia

 clativi all Counumaria vigente.

## 会RTCOMO4

吉



## ARTCOEOS

Itaspotatori che effetuano operamioni wis racolta e di trasporto dei rifuti

 devono essere autorizzatì secondo le nomativa vigemte nebia pepubblica di Sani kurino. Eredett soggeti, qualora entitutro anche operazionit di
 Nazionale delle imprese che effetuano la gestione dei rifiefi. A tal fine le Seziont regionali cellínto provpedoro ad istrivere, alle condizoni previste datu normanya vigente, uasponatoni dela kepubhica di Sars Marino che ne facciano richiesta.

## ARTMCOLO

I rifurfi oggetto del presente Accordo insodote nel terizionio della Repubbirca Italian devono esser gest tit secorito metodi ecologicamente




## ARTMCOLOT

Ee imporazioni dei rinuti di cui at presente Accordo nei teritorio delia Repubblica fatiana sono soggete al deposito, a fayore defla Repubblica ai
 corrispondente che copra le spese diteapprtu-compresi ghi eventuah casi
di spedzioni di rifiuti non conformi alle ciausole del documento di sccompagnamento o del consatto edi traffo illecito dif rifiti - nonché le spese di smaltimento o di recupero e ghl eventuali costi per la bonifioa dei siti inquioati connessi alle predette operazioni.




## AnTMCOLO

Per tuto quanto non previsto dal presente Accordo, si applicano le


## ARTCOLOS

Il presente Accordo, e le eventuali modifiche ad esso apportate, sarano nothicat alla Commissione curopea a cura dit Ministero dell'Ambiente della Republicaltahane entro tre mesi data data di entrata in vigore.

## A ATCOLO 10

Il presente Accordo entrerà in vigore alla deata di ricezione delía seconda notifica con cui il Governo della Repubblica Yaliana e il Govemo de Repribblica di San Marino si saranno conuricati ufficiaimente f'avyenute espletamento delle rispettive procedure inieme all'wopo previste.
If presenta becordo puo essere modificrto consensuatmente per Scambio di Notellettere tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi eoncordate entrerano in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
11 presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo indeterminato, farta salva la facoltà di ciascuna delle Parti dis denunciarlo per iscritto all'altra Parte con notifica non inferiore a seimesi.
La denumie dell'Accorto non inciderà sex diritti e sugh obblighi da esso derivanti nel periodo precedente alla denumcia.
 rispetivi Govemi, harmo firmato il presente Accordo.

Fatto a SAN MAKRN, il 21 SETTEMBRE 2000 in due originaly


Per il Goyerno
della Repubblica Italiana


Per if Goveno della porbuas tras,

## 9 gitic.

San Manina, 21 setterzbre 2000

Accoal tra

 dei rinut specili e fel rimut pericolosi modotti in kervitonis sammarimese
(Entrata in vigore: 15 gitgno 7001 )

ACCORDOTRA

## IL GOVERNO DELJA REPUBRLICA TALIANA

## ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MEARINO

PER IL RECUKERO SECONDOMETODI ECOLOGICAMENTE CORRETMDEIRFIUTI SPECIALIEDEIRIFIUTYPERICOLOS: PRODOTI IN TERRTORIO SAMMARINESE.

VI Goveno deja Repubbica Maliama ed Governo delia Repubbica di San marinos

Vista la noia prot. n. 172198 in data 25 feboraio 1998 a fima del Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltara della Repubblica di San Manino, con la quale si tichiede di pervenire ad un'intesa al fine di hasferire i nifiut specish e i rifuti pericolosi prodotif nel territono sammarinese presso impianti in tercitorio italiano, rappresentando, a tal fine, che le ridote dimensioni a le caratteristiche del territorio della Repubblica dí San Marino nonché lalta densità abitativa impediscono di realizzare impianti di smaltimento dei rifiutt predetti idonei ed adeguati al fabbisogno e determinano, di conseguenza, una simazione di ecoezionale diffrootta nella gestione dei rinuti;

Visto if prospetto riassunivo allegato alla note suddetta, comemente ia valutazione previsionale di massima di produzione di nifuti speciali e di rifiuti pericolosi nella Repubblica di San Marino;

 della Repubbica di Sae Marino suha coopeazione nel campo della protzione deflymbiente, fimato a Roma il 16 marzo 1994, con particolare


> hano conyenur guanto segere

## 

E' consented Jimportazone net teritorio della Repubolica faliana dei
 di San miarino e destinazi ed essere sotoposti ad ativita dit recupero, in impianti autoriceati at sensi della nomativa vigente net tetitorio della Repubhice tationa.
F tal fine la Repubblica di San Marine stipna con le Regioni delfa Reptibblica ilalhana tenendo conto, per quano possibile in relazione alla
 specializzat ed appropriati esisienti, selfobetivo di ridure i movimenti dei rig̣uti.

## 

Le importazioni nel teritanto della Repubblica ltainana dei rifieti speciali e




 eomunitaria vigente.

## AETMCOEOS





## 


 San Manno e inpotano iah sifutinel teritorio deta Repubbica ltatrana devono essere autorizaí secondo la normativa vigente nella Repubblica dil
 fraspotit all hitemo tel fermario ithiano, devono essere iscriti all Abo Nazionale delle mprese che efferfuano la gestione dei refuti. A tal fine le
 previsie dalia notuativa vigence, i fasporatori della Repubblica di Saris ktaning che re faceiano tichiesta.

## ARTCOLOE



 di San Marino può stipulare specinche convenzioni con entio imprese ahe
 EOnsonzi, anche obbligatorit

## ARTCOLO6

I rituti oggetto del prosente Accordo nomodoti nel territorio della


 che mot pasjar

## ARTCOLO

Le importazioni nel servorio delka Repubblica tahana dei rifuti di cui al

 corrispondeate che copra le spese di trasporto-compresi ghi eventuali casi
 accompagnamento 0 det rontrato editrafico illecito di rimbi - monohe le spese di smatimenco a di recupero e gli eventuali costi per la bonifica dei





## 

Per tutto quunto non previsto dal presente Accortios si applicanc le


## ABTRCOLOS

Il presente Accorto entrerà in vigore alle data di ricezione della secondo notura con cui il Govemo della Repubblica Ialiana e il Governo della Repubblica di San Marino si saramo comunicati uffaciabnente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'wo po previste.
il presente Accordo pus essere modificato consensuaimente per Scambio di Noteflettere tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse prosedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore $e$ saramo preventivanente notificate alla Commissione curopea.
If presente Accordo rimarr in vigore per un periodo indeterminato, fatta salya la Facolta di ciascuna delle Parti di denunciarlo per iscrito all altra Parte con notifica non inferiore a sei mesi.
 derivanti nel periodo precedente alfa denumeia.

In fede di che i sotoscriti Rappresentanti, debitamente autorizani da rispetivi Governi, hano firmato il presente Accordo.

Fation SAm Marino , il $2+5 E T$ Shbre $20 Q 0$ in due originali eatrambi nella lingua tahana facenti uguamente fede.

## Peril Goveno

della Repubblica Taliana
rabuic cotylaw

Per il Governo
della Repubblica di San Marino



## ACCORDO

## TRA

## REGIONE EMLLIAROMAGNA(RER) <br> E <br> REPUBBLICA DI SAN MARINO (RSM)

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ANCHE PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO E ALLO SMALTIMENTO, IN ATTUAZIONE DI ACCORDI VIGENTI.

Visti:

- PAccordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Répubibica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Roma il 16 marzo 1994, con particolare riferimento all'articolo II, punti $4,6 \in 10$, e all'articolo N ;
- PAccordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo delia Repubblica di San Marino per is recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese;
- P'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per 10 -smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese;
- P'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti, sottoscritto a San Marino il 31 gennaio 2008;
- L'intesa tra la Regione Emilia-Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSNo) per l'ativazione di forme di collaborazione nel settore dello smaltimento dei rifiuti, sottoscritta a Bologna il 7 novembre 1995;
- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
- la Direttiva 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
it D.L.vo 03.04.2006 n. 152, "Nome in materia ambientale" e successive modifiche;
- Le norme della Regione Emilia-Romagna vigenti in materia nonché ogni altra disposizione fieribile agli obblighi derivanti dallappartenerza dellitalia all'Unione Europea;
- la L.R. 28.07.2008 n. 16, "Nome sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del ditito comunitanio, sulle attività di mievo internazionate della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale."


## Premesso:

- che la Repubbica di San Marino non ha, ad oggi, la possibilita di disporre autonomamente di idonei impianti di smaltimento elo recupero;
- che la Repubblica di San Marino atualmente produce le seguenti tipologie di iffuti speciali individuate secondo le sotto elencate macro caiegorie stabilite dal catalogo Europeo dei Rifiuti (CER):
- Non pericolosi: 03, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20;
- Pericolosi: 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- che i nifiuti speciali di cui al precedente punto sono esportati verso impianti ubicati sul teritorio della RER ove subiscono i trattamenti di smatimento (D) elo recupero ( R ) soto indicati in relazione a ciascuna macro categoria:
- Non pericolosi: $03(R), 04(R), 06(D), 07(R-D), 08(R-D), 10(R-D), 12(R-D), 15$ (R-D), $16(R), 17(R-D), 18(R-D), 20(R-D) ;$
- Pericolosi: $07(R-D), 08(R-D), 09(D), 11(R-D), 12(R-D), 13(R), 14(R-D), 15$ (R-D), $16(R), 17(R-D), 18(R-D), 19(D), 20(R-D) ;$
- che proprio in virtù di queste limitazioni la Repubblica di San Marino garantisce jadozione di obietivi e azioni finalizzati a ridurse l'uso delle risorse e a promuovere l'applicazione della gerarchia dei mifuti stabilita dalla legislazione europea, anche mediante lintroduzione della responsabilità estesa del procuttore che si traduce nella possibilità di prevedere misure "volie ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda a importi prodoti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.".
- che, per migliorare la possibiliza di effetivo recupero e ridurre le esigenze di smafimento dei rifuti, nonché facilitare latività di controllo da parte delle autorita competenti, la Repubblica di San Marino si impegna a coordinare lattivita di gestione dei rifiuki anche mediante Pelaborazione e l'atuazione di un piano di geatione inerente ai rifuti urbani e speciali;
- che la RSA si impegna a valutare, nei casi di particolari tipologie di rifiuti legate al diffuso consumo (quali ad esempio i pneumatici fuori uso), la promozione e l'attivazione di azioni finalizzate a rendeme più efficace e sicuro it recupero nonché a ridurre gli impegni amministrativi cioè creando le condizioni per massimizzare l'uso della notifica generale di cui all'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- che la contabilizzazione dei nfuti, di cui resta garante la Repubblica di San Marino, dovà comprendere, oltre agli altri, sia i rifuti che sono sottoposti, nel teritorio della RER, ad operazioni di smaltimento e di recupero intermedio, che i rifuti, destinati ad operazioni di recupero, spediti nel rispetto degli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- che la Regione Emilia-Romagna è provvista di impianti di smattimento e recupero di rifiuti in grado di gestire i quantitativi di mfuti prodotit nella Repubblica di San Marino;

Si conviene e stipula il seguente accordo:

## ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (RER) E LA REPUBBLICA DI SAN MAARINO (RSM) PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ANCHE PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO E ALLO SMALTIMENTO, IN ATTUAZIONE DI ACCORDI VIGENTI.

## Articolo 1

1. Le Parti, visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo della protezione dellambiente del 16 maro 1994, cooperano nei controllo dello stato dellambiente, nella prevenzione e difesa del suola, delle acque, dell'aria e nell'attuazione di iniziative comuni voite alla conservazione e valorizzazione della natura, ivi compresa la flora e la fauna, e dei paesaggi transfiontalieri;
2. In particolare la Regione Emilia-Romagna visti Particolo II, punti 4, 6e 10, e Farticolo N , del sopracitato Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana nonché gli Accordi tra la Repubblica di San Marino e il Governo delia Repubblica Italiana, sottoscrititill 21 settembre 2000, acconsente, in ossequio al principio di prossimità, all'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino a! fine di essere recuperati o smatititi alle condizioni normative e tecniche vigenti, secondo $i$ quantitativi e le modalità richiamate all'art. 4 e specificate nell'Allegato al presente accordo.

## Articolo 2

1. La Repubbtica di San Marino si impegna a valutare ed attivare azioni di coordinamento, in caso di particolari tipologie di rifuti, legate al dififuso consumo, che possano renderne più efficace e sicuro it recupero, quali l'ativazione di un centro di raccolta e pretratamento, situato sul proprio territorio. Per tale centro ci si potrà avvalere delle disposizioni dell'articolo 13 del soprarichiamato Regolamento (CE) n. 1013/2006.

## Articolo 3

1. La Repubblica di San Marino si impegna a modificare la propria normativa in materia dí gestione rifluti in modo che siano garantite:

- Pomogeneità nella classificazione e nell'identificazione dei rifiuti, secondo il Catalogo Eufopeo dei Rifiuti (CER), di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggic 2000;
- la tracciabilità della gestione dei rifuti dalla produzione alla raccolta;
- l'elaborazione e l'adozione di un piano di gestione dei rifiuti, urbani e speciali, contenente, fra l'altro, obiettivi e azioni rispondenti alle esigenze di ridurre l'uso delle risorse e di promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti stabilita dalla legislazione europea;
- il rispetto dei limiti quantitativi concordati, anche mediante Pistituzione di una Autorità, atteso che la RSM resta garante degli aspetti contabili e gestionali inerenti a tutte ie spedizioni di rifiuti prodotti sul proprio tertitorio;
- la riduzione dei rifiuti biodegradabili, per i rifiuti urbani indifferenziati conferiti in discarica, o diversamente assicurare il pretrattamento degli stessi anche mediante reventuale maggior costo presso il gestore dellimpianto di discarica stesso. In particolare gli aspetti inerenti al quadro delle prestazioni da assicurare ai propri rifiuti urbani saranno argomento di intese attuative, di cui al successivo articolo 8 , in base alle esigenze normative eventualmente sopraggiunte.

2. La Repubblica di San Marino si impegna altresì a fornire, alla Regione Emilia-Romagna, una relazione annuale che evidenzi i quantitativi di rifiuti esportati nel territorio regionale, contenente fe informazioni necessarie alle Autorità di destinazione regionali ai fini della
comunicazione di cui all'articolo 13 paragrafo 3 della Convenzione di Basitea, insieme alle nuove modalita gestionali adottate in applicazione delle normative assunte in applicazione anche del comma 1 del presente articolo.

## Articolo 4

1. La quantità annuale complessiva di rifiuti ammissibile nel territorio regionale ai sensi de! presente accordo è definita ed indicata nell'Allegato di cui all'articolo 1 secondo le destinazioni a recupero e a smaltimento ed è articolata secondo le tipologie di rifuti previste dal Regolamento (CE) n. 1013/2006;
2. Le parti concordano che possono essere apportate modifiche ai quantitativi annui di rifuti di cui al comma 1 , e secondo quanto indicato nell'Allegato, nel linite massimo del $20 \%$ e tenuto conto della disponibilità degli impianti di smaltimento presenti sul teritorio della RER.
3. I quantitativi annui di nifuti passono essere modificati su richiesta formale della RSM, predisposta dall'Autorità garante degli aspetti contabili e gestionali, di cui al precedente articolo 3, alla Giunta regionale che si esprime nel merita.

## Articolo 5

1. Le modifiche inerenti ai soli quantitativi di rifiuti destinati a recupero non costituiscono veriazione delle finalità stabilite dal presente accordo e pertanto potranno avvenire previa richiesta formale da parte della Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente della RSM alla Giunta regionale che si esprime nel merito.

## Aticola 6

1. Ogni controversia soria fra le Parti Contraenti riguardo allinterpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarè risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

## Articolo 7

i. II presente Accordo potrà essere modificato consensualmente mediante un Protocollo aggiuntivo all'Accordo, soggetto da parte italiana alie stesse procedure di informazione e valutazione delle competenti Amministrazioni centrali di cui allart. 6, comma 3 della legge n. 131/2003. Le modifiche cosi concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall Accordo per la sua entrata in vigore.

## Articolo 8

1. Il presente accordo enitr in vigore alla firma e sostituisce:

- P'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smatimento, in attuazione di accordi vigenti, sottoscrito a San Marino il 31 gennaio 2008;
- Pintesa tra la Regione Emilia-Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSM) per lattivazione di forme di collaborazione nel settore dello smaitimento dei riffut, sotoscrita a Bologna il 7 novembre 1995.

2. Le Frovince di Forli-Cesena e di Rimini, ferme restando le disposizioni del Titolo Il del Regolamento CE n. 1013/2006, stipuleranno specifiche intese finalizzate a concordare tutti i necessari aspetti operativi preliminari allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della Repubbiica di San Marino e destinate ai rispettivi impianti provinciali.

## Articolo 9

1. Il presente accordo ha durata quinquennale ed è prorogato di un ulteriore quinquennio qualora entro un anno dalla scadenza non pervenga denuncia ad una delle parti.
2. E' facoltà delle parti recedere dal presente accordo in caso di immotivato mancato rispetto degli impegni assunti nei tempi previsti, previa comunicazione della parte recedente che preveda un preavviso di almeno sei mesi.

In fede di che i sottoscriti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmaio il presente Accordo.

Fatto a $\qquad$ il $\qquad$ in due originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi facenti ugualmente fede

per la Repubblica di San Marino
Segretario di Stato Giancario Venturini

Nota a verbale: Per la parie della Regione Emilia-Romagna il presente Accordo, una volta sottoscritto tra le parti, ha efficacia dalla data della ratifica dell'Assemblea Legislativa, in base all'art. 13, comma 2, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna e dell'articolo 18 della L.R. n. 16/2008.

Senmar, $\operatorname{ra}^{2}-2-2+1$
voremermma Unthme
$A 5$

Le procedure e la documentazione da utilizzare per l'esportazioni di rifiuki speciali e urbani destinati a recupero o a smattmento sono, ir quanto prevalenti, quelle stabilite dal Regolamento (CE) n. $1013 / 2006$.
Ai rifuti urbani vanno applicate le sole procedure previste dal Titolo Il del Regolamento CE $n$. 1013/2006.
Per le prestazioni delle garanzie finanziarie, e per le ulteriori richieste di documentazione, si fa riferimento alle norme statali vigenti nonché a quanto previsto dal D.L.vo 03.04.2006 n. 152.

I requisiti dei rifiuti che si possono smaltire direttamente negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, quali ad esempio i rifuti costituiti da materiali provenienti dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di trattamento di acque reflue domestiche ovvero rifiuti costituiti da materiali derivanti dalla manutenzione delle reti fognarie, sono def́initi dal D.L.vo 03.04.2006n. 152 nonché dalle norme regionali vigenti in materia. I quantitativi di tali tipologie di rifiuto oggetto dell'accordo sono indicati nel punto "a) rifiuti liquidi e semiliquidi/fangosi da fosse settiche e similari" della successiva tabella.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti (deliberazione GR 9 maggio 2003, n. 1053 - paragrafo 6 , comma 2), i rifuti liquidi e semiliquidi/fangosi diversi da quelli indicati nel precedente capoverso potranno essere smaltiti in impianti di trattamento delle acque reflue urbane, esclusivamente mediante pretrattamento dedicatio in relazione alla tipologia dei rifiuti da trattare. I quantitativi di tali tipologie di rifiuto oggetto dell'accordo sono indicati nel punto "b) rifiuti liquidi e semiliquidi/fangosi di altra natura che necessitano di pretratiamento (al sensi D.G.R. n. 1053/2003)" della successiva tabella.

| Tipologia rifuti | Quantitativi massimi annui oggetto dell'accordo |
| :---: | :---: |
| RIFIUTI DESTINATI A SMAL YIMENTO: DICul: | Tonneliate 22.100 |
| A) RIFIUTI LQUIDIE SEMILIQUDI/FANGOSI DA FOSSE SETTICHE E SIMILARI; | mc 1.500 circa |
| B) RIFIUTI LIQUIDI E SEMILIQUID/FANGOSIDIALTRA NATURA CHE necessitano di pretrattanento (aisensi d.G.R.n. 1053/2003); | mc 1.500 circa |
| c) ALTRI RIFIUT; | Tonnellate 3.100 |
| D) RIFIUTIURBANII INDIFFERENZIATI. | Tonnellate 16.000 |
| RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO COMPRESI NEGLI ALLEGATI RIChiAmATI ALLA LETTERA B) DELL'ART. 3 dEL PARAGRAFO 1 DEL Regolamento n. 1013/2006 | Tonnellate 5.000 |
| RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO COMPRESI NEGLI ALLEGATI RICHIAMATI AI PARAGRAFI 2, 4E 5 DELL'ART. 3 del Regolamento $N$. 1013/2006 | Tonnelfate 27.000 |
| Towale in tomellate | 54.100 |





## Accordo tra la Provincia di Forli-Cesena, il Comone di Sogiano al

Rubicone e la Repubblica di San Marino per lo smaltimento dei rifuti urbani ed assimilati prodoti nella Repubblica di San Marino

Visto in D.Lgs. della Repubblica Italiana 3 aprile 2006.n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni:

Considerato che ['articolo 194, comma ] di tale Decreto come novellato dall'articolo 17 del D. Lgs. della Repubblica Italiana 3 dicembre 2010 n. 205 dispone che le spedizioni transfrontaliere di rifiuti siano disciplinate da specifici Regolamenti comunitari, nonché da specifici accordi bilaterali stipulati dalla Unione Europea e/o dagli Stati membri con altri Paesi terzi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consigho
$\qquad$
Y.

Visto l'accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Govermo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente stipulato in data 16/03/1994, il cui articolo 2, comma 4 demanda agfi Enti pubblici e privati la stipulazione di specifiche Intese;

Visto l"Accordo tra Regione Emilia-Romaña. (RER) e Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti" sottoscritto in data 14 novembre 2011, così come ratificato con Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 68 del 20.12.20112 prot. 41625 ;

Precisato che il sopraccitato Accordo tra RER e RSM è funzionale all'attuazione della -disposizione di cui all'articolo 182, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 come



ACCORDO

## Tra la Repubblica di San 服arino e la Regione Lombardia per la gestione dei riftuti speciail non pericolosi destinati a recupero

Vist:

- l'Accordo tra al Governo delia Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dellambiente, frmato a Romat is marzo 1994 , con particolare riferimenta at! articalo Il, punti 4,6 e 10 e all'articolo V ;
- P'Accordo tra ${ }^{2}$ Governo della Repubblica Italiana ed il Govemo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretii dei iffuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotit in territorio sammarinese firmato a San Manno il 21 settembre 2000;
- il Regolamento (CE) n. 10†3/2006 e successive modificazioni del Pariamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifuff;
- il Decreto Legistaitivo della Repubblica Itatiana 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;
- Le norme deila Regiona Lombardia vigenti in materia;
- iD Decreto Delegato della Repubblica di San Marino 25 luglio 2011 a. $113^{\text {² }}$ Norme per la gestione dei ififiti"; Premesso:
- che la Repubblica di San Marino non ha la possibilità di disporte autonomamente di idonei impianti di recupero dei rimut prodotilinel suo teritorio;
- che, in considerazione della superiore limitazione, la Repubblica di San Marino è intenzionata ad incentivare ia riduzione della produzione ciei mitut promuovendo il riciclo e il riuso dei rifuti, anche uthizzando le migliori teoniche di differenziazione e di selezione degh stessi nonché il recupero di energia;
- che la Regione Lombardia è provista di impianti di recupero di rifuti in grado di gestire i quantitativi prodotit nella Repubblica of San Marino;

Si conviene e si stipula quanto segue:

## Articolo 1

In attuazione dell'Accordo sottoscritto tra la Repubblica di San Marino e il Govemo della Repubblica litaliana il 21 settembre 2000 citato in premessa, la Regione Lombardia acconsente allingresso nel proprio territorio dei


In fede di che i sotoscriti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a San Marino (RSM) il 28 novembre 2011 in tre originalt, ciascuno in lingua ltaliana, tutti facenti ugualmente fede.

Perla Regione Lombardia<br>P'Assessore Territorio e Urbanistica

## Daniele Belotij

(delegato dal Presioente/fella Regione Roberto Formigoni con atto srot 17.XI.201 , п. A . 2011.0108784


Per la Repubblica di San Marino
II Segretario di Stato di Stato per il Territorio e l'Ambiente, P'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.P.

## Gian Carlo Venturini

(delegato dal Cogeresso di Stato con delibera is flata 8 ghvembre 2011


Santar $7 x-1 \leq-24$
Murmbuthronand
46

Repubblica
di San Marino

## ACCORDO TRA

## LA REGIONE MARCHE EIL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MAPINO

 PER LO SMALTIMENTO ED IL RECUPERO NELLA REGIONE MARCHE DE RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI NEL TEARITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARIRO
## Premesso che

- il presente Accordo tra la Regione Marche e il Govemo della Repubblica di San Marino attua quanto disposto dall" "Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio sammarinese", pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/2001, Serie generale nonché dall" "Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio sammarinese" pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/2001, Serje generale;
- per quanto non stablito dal presente Accordo, si applicano le disposizioni che regolano il trasporto transfrontaliero di rifiuti previste dal Titolo. V - "Importazioni nella Comunità da Paesi terzi" del Regolamento (CE) 1013/06 che rimanda, con l'aggiunta di alcune disposizioni riguardanti le dogane, alle procedure stabilite nel Titolo II "Spedizioni all'interno della Comunità con o senza tranisito attraverso Paesi terzi";
- che il Documento di Notifica e il Documento di Movimento, riłasciati dalla Repubblica di San Marino, sono contormi ai facsimile di cui agli Allegati l-A e I-B del sopra richiamato Regolamento (CE) n. 1013/06;
- il presente Accordo applica le disposizioni di legge della Regione Marche vigenti in materia, nonché ogni altra disposizione riferibile agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'Unione Europea;


## si conviene e si stipula quanto seque:

## Articolo 1

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, è consentita l'importazione e lo smaltimento o il recupero nel territorio della Regione Marche di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, soggetti a procedura di notifica a norma del Regolamento (CE) 1013/06, prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino, per un quantitativo massimo annuo di:

- 3.100 tonnellate per i rifiuti soggetti a smaltimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1013/06.
- 5.000 tonnellate per i rifiuti soggetti a recupero compresi negli Allegati richiamati all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1013/06.

1 . rifiuti destinati a recupero compresi negli Allegati richiamati all'articolo 3, paragrafi 2 e 4 del Regolamento (CE) 1013/06 (cosiddetti in Lista Verde) prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino possono essere importati e recuperati in impianti siti nel territorio marchigiano mediante procedura di spedizione conforme a quanto previstó dall'articolo 18 del predelto Regolamento (CE) senza limite alcuno nei quantitativi annui.


Repubblica
di San Marino

I rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi importati dalla Repubblica di San Marino devono essere sołtoposti ad attivítà di smaltimento o recupero in impianti autorizzati ail sensi della normativa vigente della Repubblica Italiana e della Regione Marche.

## Articolo 2

E'vietata l'importazione nel territorio della Regione Marche dei rifiuti prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino contenenti PCB (policlorodifenili, policlorotrifenili, monometiltetracloro difenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenil-metano nonché ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo $0,005 \%$ in peso e dei rifiuti radioattivi).

## Articolo 3

Per quanto non previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni dei citati "Accordo tra is Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sanmarinese" e "Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali pericolosi prodotti in territorio sanmarinese" nonché le disposizioni previste dagli articoli 41, 42 e 43 del Titolo $V$ "Importazioni nella Comunità da Paesi terzi" del Regolamento CE 1013/2006. Non si applicano gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive, di cui allarticolo 42, relativi alle dogane.

## Articolo 4

I trasportatori che effettuano operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti speciali e dei riffuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino e importano tals rifiuti nel territorio della Regione Marche devono essere autorizzati secondo la normativa vigente dalla Repubblica di San Marino. I predetti soggetti, qualora effettuino anche operazioni di trasporto all'interno del territorio italiano, devono essere iscritti all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

## Articolo 5

Le importazioni dei rifiuti di cui al presente Accordo nel territorio della Repubblica Italiana sono soggette al deposito da parte del notificatore ed a favore della Repubblica di San Marino, di una garanzia finanziaria bancaria o aṣsicurativa che copra, secondo quanto previsto dall'articolo 6.del Regolamento (CE) n.1013/06:
a) le spese di trasporto; e
b) le spese di smaltimento o di recupero, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie; e
c) le spese di deposito per 90 giorni.

La garanzia finanziaria è, in particolare, finalizzata a coprire le spese derivanti da:
a) casi in cui la spedizione, il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell'art. 22 del Regolamento CE 1013/06;
b) casi di spedizione, recupero o smaltimento di rifiuti illegali di cui all'art. 24 del Regolamento CE 1013/06;
c) qualora l'importo della garanzia finanziaria risultasse insufficiente a coprire le spese derivanti dall'illecito smaltimento o recupero dei rifiuti, la parte eccedente la garanzia sarà coperta dal Governo della Repubblica di San Marinonel caso di impossibile escussione dei


Repubblica di San Marino
soggettiprioritariamente tenuti a sostenere tali spese a mente delle gerarchie e delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Le Autorità della Repubblica di San Marino provvedono allo svincolo della garanzia finanziaria solo dopo aver ricevuto il certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero intermedio o finale, contenuto nel Documento di Movimento, rilasciato dal parte dell'impianto marchigiaño di smaltimento o recupero, intermedio o finale, e trasmesso dalla competente Autorità di destinazione direttamente alla Repubblica di San Marino.

## Articolo 6

Il presente accordo ha efficacia dalla data della sua approvazione da parte del ConsiglioAssemblea Legislativa della Regione Marche.

Il presente Accordo ha durata quinquennale ed è prorogato di un ulteriore quinquennio qualora entro un anno dalla scadenza non pervenga denuncia ad una delle parti.

E' facoltà delle parti recedere dal presente Accordo in caso di Immotivato mancato rispetto degli impegni assunti nei tempi previsti, previa comunicazione della parte recedente che preveda un preavviso di almeno sei mesi.

## Articolo 7

Il presente Accordo sarà comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Minisiri, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli Affari Esteri del Governo della Repubblica Italiana i quali provvederanno, se del caso, a notificarlo alla Commissione Europea.

## Articolo 8

Ogni controversia fra le parti contraenti riguardo allinterpretazione ed applicazione del presente Accordo sarà risofta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

Fatto a ANCONA.... it 2 il $0.5 \int 2013$ in due originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi facenti ugualmente fede.

Per la Regione Marche L'Assessore all'Ambiente


Per la Repubblica di San Marino Il Segretario di Stato per gli Affaki Esteri


GEDVIZ ATTIVTA NORSABHA
ELEGALEERUORSE STRUNEMTAL
La presente copia, composia di n...2... icgli,
e contorne allortginale depositato presso ouesto
Servizio (art. 18 D.P.R. 2.8 dicambre 20
Ancona; 1


## Codici CER divisi per macro-categorie per Emilia-Romagna anno 2012

| Categoria CER | Tonnellate | Operazione |
| :---: | :---: | :---: |
| 02.00.00 | 4,072 | $R$ |
| 03.00 .00 | 1.201,620 | R |
| 04.00.00 | 84,100 | R |
| 06.00 .00 | 262,350 | D |
| 07.00.00 | 119,870 | R |
| 07.00.00 | 1.273, 180 | D |
| 08.00.00 | 801,709 | D |
| 08.00.00 | 3.116,464 | R |
| 09.00.00 | 0,720 | R |
| 09.00.00 | 11,828 | D |
| 10.00.00 | 223,640 | $R$ |
| 11.00 .00 | 345,300 | R |
| 12.00 .00 | 83,300 | D |
| 12.00 .00 | 4.609,208 | R |
| 13.00 .00 | 83,060 | R |
| 14.00 .00 | 15,822 | R |
| 14.00 .00 | 89,945 | D |
| 15.00.00 | 82,958 | D |
| 15.00 .00 | 5.283,918 | R |
| 16.00 .00 | 100,634 | D |
| 16.00.00 | 659,480 | R |
| 17.00 .00 | 557,580 | D |
| 17.00.00 | $2.196,844$ | R |
| 18.00 .00 | 93,380 | D |
| 19.00.00 | 35,690 | D |
| 19.00 .00 | 57,580 | R |
| 20.00.00 | 406,550 | R |
| 20.00.00 | 14.955,530 | D |
| TOTALE | 36.756,332 | ... |

Codici CER divisi per macro-categorie per Emilia-Romagna anno 2... hitp://uoga.isisbc.cis/stampa/cer/print/1/anno/2012/regione/ER/prov...


## Codici CER divisi per macro-categorie per Lombardia anno 2012

| Categoria CER | Tonnellate | Operazione |
| :---: | :---: | :---: |
| 03.00 .00 | $17.220,250$ | $R$ |
| 09.00 .00 | 13,711 | $R$ |
| TOTALE | $17.233,961$ | $\cdots$ |



## Codici CER divisi per macro-categorie per Marche anno 2012

| Categoria CER | Tonnellate | Operazione |
| :---: | :---: | :---: |
| 03.00 .00 | $3.512,755$ | $R$ |
| 12.00 .00 | $1.135,180$ | $R$ |
| 15.00 .00 | 763,680 | $R$ |
| 16.00 .00 | 50,330 | $R$ |
| 17.00 .00 | 970,675 | $R$ |
| 20.00 .00 | 227,095 | $R$ |
| TOTALE | $6.659,715$ | $\cdots$ |



